C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E

Il 29 settembre 2026 alle ore 08:30, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 14 membri su 17, assenti n. 3.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
CALZOLARI LORENZO	Presente
CAROLI GERMANO	Assente
GARGANO GIOVANNI	Presente
GIACOBAZZI PIERGIULIO	Presente
MEZZETTI MASSIMO	Presente
MUCCINI ROBERTA	Presente
PARADISI MASSIMO	Assente
POGGI FABIO	Presente
RIGHI RICCARDO	Assente
ROSSINI ELISA	Presente
SARRACINO SIMONA	Presente
SPATAFORA FRANCESCO	Presente
VANDELLI GIUSEPPE	Presente
VENTURINI STEFANO	Presente
ZANIBONI MONJA	Presente
ZIRONI LUIGI	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 67
AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

Copia informatica per consultazione

Oggetto:
AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

In data 2 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita l'Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, successivamente costituita in forma di Società per Azioni denominata "Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A." anche "aMo";
La Società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale per conto degli Enti Locali soci promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

L'art. 1 dello Statuto, richiamando l'art. 19, comma 2, della Legge regionale citata, prevede che le azioni della Società siano possedute esclusivamente dagli Enti locali della Provincia di Modena, configurando un assetto proprietario interamente pubblico a supporto del governo della mobilità del bacino provinciale;

L'attività svolta si qualifica come servizio di interesse generale nell'ambito territoriale ottimale individuato, ai sensi della Legge regionale n. 10/2008, art. 23, c. 1, lettera c), e art. 24.

Il patrimonio della Società, costituito dalle reti e dagli impianti funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale, è espressamente qualificato come inalienabile al fine di tutelare l'interesse pubblico connesso alle infrastrutture strategiche per la collettività;
Richiamati:

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30/1998 e successive modifiche in materia di trasporto pubblico locale; Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
- la "*Convenzione fra gli Enti Locali della Provincia di Modena e aMo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*" (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
- l'"*Accordo sull'esercizio delle funzioni tra gli Enti Locali della Provincia di Modena e aMo*" del 22/07/2010;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 10/2008 e successive modifiche in materia di riordino territoriale, autoriforma dell'amministrazione e razionalizzazione delle funzioni;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

La proposta di adeguamento, aggiornamento e coordinamento formale dello Statuto Sociale di aMo è stata presentata dalla Società in data 15 giugno 2026 al Comitato Permanente sulla Mobilità e successivamente in data 23 giugno 2026 all'Assemblea dei Soci e trasmessa, corredata anche dalla Relazione Tecnica Illustrativa, in data 10/07/2026 con lettera prot. n. 2192/2026 assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 25148 di pari data.

La Provincia di Modena è socia di aMo ed ha ritenuto pertanto opportuno procedere alla condivisione della presente proposta per favorire il coordinamento d'indirizzo tra gli Enti soci, fermo restando il carattere prettamente tecnico e conservativo delle modifiche proposte.

L'intervento di revisione statutaria non configura una trasformazione dell'identità societaria o una modifica dei rapporti di forza istituzionali, bensì un necessario intervento di razionalizzazione, semplificazione e ammodernamento del testo vigente.

Copia informatica per consultazione

Per l'esercizio 2026, gli obiettivi affidati a aMo da parte dei soci prevedono, all'obiettivo numero uno relativo alla governance, "*l'attuazione di un piano di riorganizzazione della compagine societaria mediante l'approvazione entro il 31 dicembre 2026 del nuovo statuto della società*";
Le modifiche proposte si articolano su quattro macroaree fondamentali:

1. **Proroga del termine di durata della società (Art. 3):** Differimento della scadenza societaria dal 31 dicembre 2032 al 31 dicembre 2050. Tale proroga è motivata dalla necessità di garantire la sostenibilità dei cicli di ammortamento delle infrastrutture, agevolare l'accesso a linee di credito a lungo termine e permettere la partecipazione a bandi e finanziamenti europei, nazionali e regionali. L'operazione risponde inoltre a criteri di economicità, evitando duplicazioni di oneri notarili nel breve periodo.
2. **Aggiornamento dell'Oggetto Sociale (Art. 4):** Esplicitazione descrittiva delle attività operative alla luce della transizione ecologica e tecnologica, senza alterare i compiti istituzionali della L.R. 30/98. Le integrazioni riguardano i servizi di mobilità sostenibile e complementare (sharing, trasporto a chiamata), le strategie di efficientamento energetico, l'autoconsumo da fonti rinnovabili verso il "Net Zero", lo sviluppo di tecnologie ITS (MaaS, infomobilità) e le sinergie con il Terzo Settore.
3. **Razionalizzazione della Governance (Titolo III e IV):** Semplificazione della struttura interna tramite l'introduzione dell'Art. 13 che elenca tassativamente gli organi societari vietando comitati atipici, e la contestuale soppressione della figura dell'Amministratore Delegato per eliminare asimmetrie interpretative in caso di nomina del CdA.
4. **Digitalizzazione dei processi (Artt. 15, 25, 32):** Introduzione della possibilità di svolgere le adunanze dell'Assemblea, del CdA e del Collegio Sindacale non solo in presenza (estesa a tutto il territorio nazionale), ma anche in modalità interamente telematica o ibrida, garantendo l'identificazione certa e il voto in tempo reale.

Preso atto degli adeguamenti minori e di coordinamento formale apportati all'Articolo 5 e al Titolo II (Artt. 6-12) per allineare lo statuto al Codice Civile e al TUSP, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale, alla contabilità separata per patrimoni destinati, alla disciplina delle azioni e al perfezionamento della procedura di prelazione a tutela del controllo pubblico della società.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Copia informatica per consultazione

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

RAFFAELE GUIZZARDI - Direttore Generale

Si tratta di una modifica allo Statuto di AMO che, come sapete, è una nostra Società partecipata, così come di altri Enti del territorio per effetto di una Legge Regionale ormai datata. Le modifiche, essendo una Legge datata e quindi anche lo Statuto è datato, sostanzialmente le modifiche riguardano la durata e quindi AMO propone che dal 31.12.2032 si passi al 31.12.2050: questo risponde a una necessità di allineare ai nuovi obiettivi di investimento per il futuro la scadenza formale di questa Società, e anche da un punto di vista finanziario di poter accedere a credito e a eventuali bandi. Viene cambiato l'oggetto sociale, nel senso che anche questo è un segnale dei tempi, nel senso che viene introdotto tutto il tema della transizione energetica ed ambientale, questo in estrema sintesi. L'altro aspetto è legato agli Organi in quanto viene cassato di fatto l'Amministratore Delegato. Per quanto riguarda gli altri Organi di gestione, viene ripreso un po' quello che è l'articolo 11, comma 2, come modificato nel 2017 del TUSP, del Decreto Legislativo 175, e viene di fatto teoricamente consentita l'opzione legata al Consiglio di Amministrazione anche se, come si condivideva ieri in sede di Capigruppo, è fortemente sconsigliato introdurre il Consiglio di Amministrazione per ragioni legate ai costi del Consiglio stesso e anche alle motivazioni che devono essere comunque trasmesse alla Corte dei Conti e in alcune circostanze in effetti la Corte dei Conti - richiamo la Lombardia in particolare - ha bocciato un atto di una Società partecipata che non motivava sufficientemente la possibilità di introdurre il Consiglio di Amministrazione. Veniva segnalato altresì ieri in Conferenza dei Capigruppo un refuso contenuto nell'articolo 28, comma 2, in cui si richiama ancora la sussistenza a livello di delega rispetto alla rappresentanza legale dell'Amministratore Delegato, che in realtà viene stralciato in tutti gli altri passaggi della modifica dello Statuto. Si tratta ovviamente di un refuso. Ricordo però che nel dispositivo della delibera che stiamo trattando adesso sostanzialmente si dà la facoltà in sede di richiesta del Notaio rogante, quindi segnaleremo al Notaio queste incongruenze, e quindi andare a modificare questa modifica che si ritiene non sostanziale, perché non è l'Amministratore Delegato ma la possibilità di delegare appunto all'Amministratore unico che rimane come Organo amministrativo.

ELISA ROSSINI - Consigliere

Grazie Presidente. Questa proposta di riscrittura dello Statuto riteniamo, anziché rafforzare i presidi di controllo ed eliminare le opacità gestionali a seguito degli eventi recenti che conosciamo tutti, introduce una spinta a deregolamentare, che depotenzia il ruolo dei Comuni e della Provincia e aumenta la superficie di rischio economico e gestionale della Società. Le modifiche statutarie proposte non rispondono all'esigenza primaria di rafforzare i controlli interni, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, soprattutto alla luce di quello a cui abbiamo assistito, quindi dell'enorme scandalo dell'ammanco di più di 600.000 euro spariti dalle casse della Società. E non è un caso. L'approvazione di una riforma statutaria non avviene nel vuoto, ma all'indomani di uno scandalo gestionale finanziario di gravità inaudita che ha visto il protrarsi di ammanchi e prelievi indebiti per ben sette esercizi consecutivi, e a fronte di questa vicenda la cittadinanza, i Consigli Comunali, la Provincia, si aspettavano una riscrittura mossa da un principio cardine: più controlli, più trasparenza, più tracciabilità, più responsabilità politica dei Soci e invece, anziché concentrare AMO sulla sua missione essenziale, quindi garantire un trasporto pubblico locale, efficiente, puntuale e trasparente, questo Statuto trasforma

Copia informatica per consultazione

l’Agenzia in un soggetto proiettato verso avventure di mercato, quindi energia, logistica, spedizioni, terzo settore, lo vedremo poi perché analizzerò alcuni punti, tra cui appunto la modifica dell'oggetto sociale. Moltiplicare i campi d'azione in una società che ha appena dimostrato profonde vulnerabilità nei sistemi di controllo interno, significa moltiplicare a dismisura i rischi di gestione a carico dei contribuenti. Inoltre, vincola questa modifica statutaria i Comuni e la Provincia fino al 2050, riducendo i poteri dei Consigli Comunali, frammentando l'oggetto sociale su attività di mercato e depotenziando le garanzie procedurali delle adunanze, come vedremo. Vado poi a esaminare alcune specifiche modifiche che non riteniamo in alcun modo accoglibili. Innanzitutto, c'è un vincolo blindato per un quarto di secolo e un recesso precluso. La durata della Società viene prorogata di ben 18 anni, fissando la scadenza al 2050; l’articolo 12.3 dello Statuto esclude espressamente il diritto di recesso per i Soci in caso di proroga del termine. Così si vincolano gli Enti Locali al nuovo assetto e alle nuove attività per un quarto di secolo, senza che Comuni e Provincia, che non condividono questa impostazione, abbiano alcuna possibilità di uscire. L’unica via residua sarebbe la cessione delle azioni in un mercato chiuso e privo di liquidità. Una scelta di indirizzo strategico così a lungo termine risulta a nostro parere inopportuna e ingiustificata. Secondo punto: c'è una riduzione dei controlli sugli immobili e un rischio concreto di dismissione del patrimonio pubblico; viene eliminata la clausola di inalienabilità di reti e impianti; contestualmente si attribuisce la compravendita e permuta di beni immobili alla competenza esclusiva dell’Organo amministrativo, senza previsioni di soglia di valore e senza preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci. Con questo combinato disposto la dismissione di patrimoni strumentali pubblici viene degradata ad atto gestionale ordinario e consegnata alla decisione del solo amministratore unico privando i Consigli Comunali di qualsiasi potere di indirizzo e controllo preventivo sui beni pubblici strategici. Poi c'è un'assenza di presidi di controllo interno, nessun richiamo ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e alla relazione annuale del governo societario prevista dall'articolo 6, commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 175/2016, né agli strumenti integrativi previsti dal comma 3, sempre dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 175, Regolamenti interni, ufficio di controllo interno, Codice di condotta. Si tratta di obblighi operanti ex lege, ho appena citato la norma di legge, ma uno Statuto riscritto dopo lo scandalo che conosciamo tutti era la sede naturale per statutarizzarli e un responsabile del controllo interno, flussi informativi periodici verso Collegi Sindacali e Soci, raccordo con il sistema anticorruzione, considerato che le contestazioni pubbliche hanno riguardato prelievi effettuati con strumenti vietati dallo stesso piano anticorruzione dell'Agenzia. Il silenzio su tutto questo qualifica la riforma come adeguamento puramente notarile e non come risposta di governance alla vicenda che non possiamo ignorare. Poi abbiamo la fuga dal core business ed espansione sregolata dell'oggetto sociale, articolo 4. L'oggetto sociale, come abbiamo visto, viene esteso ad attività commerciali e di mercato totalmente estranee al trasporto pubblico locale, logistica dell'ultimo miglio con attività di spedizionieri, produzioni di energia da fonti rinnovabili e un generico intervento nel e verso il mondo del terzo settore. Oltre a creare un rischioso cortocircuito funzionale, ogni nuova attività di mercato espone la Società a nuovi rischi di gestione e la delibera non fornisce la motivazione analitica di impatto e sostenibilità finanziaria richiesta dalla legge, articolo 5, Decreto Legislativo 175/2016, da inviare alla Corte dei conti. Poi abbiamo un ulteriore punto, e vado alla conclusione: convocazione via e-mail semplice e grave rischio di annullabilità delle delibere. È previsto dall'articolo 15.3.1 la possibilità anche di convocare l'Assemblea dei Soci tramite e-mail ordinaria. Il Codice civile impone inderogabilmente che i mezzi di convocazione statutari garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, come pec e raccomandata, che sono previste ma come via alternative anche all’inoltro via e-mail. Con oltre 40 Enti Soci l'invio via e-mail semplice espone qualsiasi futura delibera assembleare ad azioni di annullamento o nullità per omessa convocazione. È un'imprudenza tecnica intollerabile che genera costante incertezza giuridica sugli atti della Società. L’ultimo punto, l’ingresso

Copia informatica per consultazione

di capitale privato ed elusione della riserva di azionariato pubblico, articoli 10, 11 e 20: si sopprime la norma che vincolava espressamente le emissioni di obbligazioni convertibili alla riserva a favore degli Enti Locali; si introducono patrimoni destinati, ex articolo 2447-bis del Codice Civile, segregati per specifici affari e aperti ad apporti di terzi; si introducono Assemblee speciali dei titolari di strumenti finanziari con potere di veto, condizionamento sulle delibere sociali; si creano in sostanza canali e strumenti finanziari attraverso cui soggetti e capitali privati possono fare ingresso nella gestione di settori societari, condizionando la governance ed eludendo nei fatti la riserva di azionariato e il controllo interamente pubblico richiesti per un'agenzia pubblica della mobilità. Quindi le modifiche statutarie proposte non rispondono a nostro parere all'esigenza primaria di rafforzare i controlli interni, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. Al contrario vincolano Comuni e Provincia fino al 2050, riducono i poteri dei Consigli Comunali, frammentano l'oggetto sociale su attività di mercato e depotenziano le garanzie procedurali delle adunanze. Quindi il nostro voto sarà contrario.

MONJA ZANIBONI - Consigliere

Per quanto riguarda questo punto sicuramente la questione sollevata dalla Consigliera Rossini è attenzionata da tempo, nel senso che comunque sono stati messi in campo percorsi anche nell'Assemblea stessa di AMO, ma anche qui abbiamo dato risposte immediatamente alla Corte dei Conti per quanto riguarda le attività. Io credo che questo Regolamento tratta la mobilità particolarmente pubblica che deve sicuramente rispondere ai cambiamenti del territorio, alle abitudini di spostamento e l'aggiornamento dello Statuto di AMO esplicita proprio questo: la possibilità di lavorare su una mobilità condivisa, sul trasporto ad esempio a chiamata, l'informazione agli utenti e sostenibilità energetica, che c'è sicuramente una necessità importante. Tra l'altro la nostra Provincia è una Provincia di città, tra pianura e aree montane, e questi strumenti sono assolutamente necessari per i collegamenti e anche per la programmazione che è necessaria sulle diverse esigenze di mobilità. La proroga della durata della Società al 2050 può essere sicuramente vista come vincolo, ma anche a mio avviso invece offre veramente un orizzonte per sostenere gli investimenti infrastrutturali su lungo periodo, altrimenti ovviamente con cambiamenti questo non potrebbe essere sostenuto. Considero anche positivo le quote, le prerogative dei Comuni e dei Soci, che restano comunque confermate.

Non avendo alcun altro Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 14	
FAVOREVOLI	n. 9	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Poggi, Sarracino, Zaniboni e Zironi)
CONTRARI	n. 5	(Consiglieri/e Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche, l'aggiornamento e il coordinamento formale dello Statuto Sociale dell'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto

Copia informatica per consultazione

Pubblico Locale di Modena S.p.A. (aMo), secondo il testo dello schema di Statuto allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

2) Di approvare, nello specifico, il differimento del termine di durata di aMo al 31 dicembre 2050.

3) Di dare atto che le modifiche apportate non alterano le finalità istituzionali dell'ente né le prerogative e i pesi partecipativi dei Comuni soci, configurandosi come manutenzione evolutiva.

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente, né impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

5) Di autorizzare il Presidente della Provincia *pro tempore* (o suo delegato) ad intervenire in nome e per conto della Provincia di Modena nell'Assemblea straordinaria dei soci di aMo per esprimere voto favorevole all'adozione definitiva del nuovo Statuto coordinato, conferendo allo stesso la facoltà di introdurre in quella sede eventuali modificazioni non sostanziali o formali che si rendessero necessarie su richiesta del Notaio rogante.

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione di aMo per gli adempimenti di competenza.

7) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente, per consentire il tempestivo prosieguo dell'iter societario e il rispetto della programmazione amministrativa, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 14	
FAVOREVOLI	n. 9	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Poggi, Sarracino, Zaniboni e Zironi)
CONTRARI	n. 5	(Consiglieri/e Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente	Il Segretario Generale
BRAGLIA FABIO	DI MATTEO MARIA

Originale Firmato Digitalmente

Copia informatica per consultazione

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, durata ed oggetto

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società per azioni con la seguente denominazione sociale: "AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.", in forma abbreviata "AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA" (aMo).
2. Essa costituisce Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale della provincia di Modena di cui all'art. 19 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 ed ogni altra norma vigente.
3. Soci della società possono essere, pertanto, solo i seguenti Enti locali: Provincia di Modena e Comuni della detta provincia.

Art. 2 - SEDE

1. La Società ha sede nel Comune di MODENA (MO) alla via e al numero civico risultante dal Registro delle Imprese competente.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali, agenzie e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, in Italia o all'estero, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 – DURATA

1. La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società esplica le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla citata L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni. La Società promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.
2. La Società, anche in conformità a quanto previsto agli articoli 19, comma 3 della L. R. n. 30/98 e s.m.e.i., ha per oggetto:

a. la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale, pubblici e privati;
b. la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari quali, a mero titolo esemplificativo, i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
c. la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
d. lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
e. la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello

Copia informatica per consultazione

sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
f. la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate, anche attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie per l'energia sostenibile, la tutela ambientale, la mobilità elettrica, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
g. la promozione di tutte le iniziative e le attività necessarie per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile in generale, nonché lo svolgimento di attività di informazione e formazione nei confronti dell'utenza con l'obiettivo di assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
h. la promozione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di tutte le attività necessarie nel e verso il mondo del Terzo Settore per favorirne lo sviluppo e l'integrazione con la collettività di riferimento, in particolare con focus sulla diffusione e valorizzazione della mobilità sostenibile in generale, l'energia sostenibile, la tutela ambientale, la mobilità elettrica, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
i. la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (clearing);
j. l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
k. la gestione delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute, unitamente al perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
l. la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;
m. la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
n. la gestione e lo sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali, mobiliari, immobiliari e infrastrutturali, in modo funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, ivi inclusa la pianificazione ed il reperimento di risorse finanziarie;
o. lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
p. l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
q. la gestione, lo sviluppo e la riqualificazione delle reti e delle dotazioni patrimoniali, mobiliari, immobiliari e infrastrutturali, nell'ottica della programmazione e della pianificazione delle strategie e delle azioni volte alla riduzione dei consumi energetici tra cui, a titolo

Copia informatica per consultazione

esemplificativo, la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, e più in generale tutte le azioni volte alla transizione verso il Net Zero e gli obiettivi di decarbonizzazione definiti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale tesi a garantire il miglioramento della qualità della vita e del benessere degli utenti e della generalità dei cittadini;
r. ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari.
3. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria e complementare rispetto alle attività di cui sopra.
4. Previa autorizzazione deliberata dall'assemblea a norma dell'art. 16 del presente statuto, la Società potrà, in Italia, promuovere la costituzione o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della vigente normativa.
5. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, non in veste di intermediario - inclusa la prestazione, a favore di controllate e di collegate, e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per il perseguimento delle attività di cui all'oggetto sociale.

Art. 5 - DOMICILIAZIONE

1. Il domicilio dei soci, rilevante per tutti i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. E' onere dei soci comunicare le variazioni del proprio domicilio all'organo amministrativo che dovrà provvedere ad aggiornare i Libri sociali.
2. La società deve tenere i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge.
3. Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis c.c. ed ai sensi di quanto infra, l'Organo Amministrativo tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti c.c.
4. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

TITOLO II
Del capitale sociale e delle azioni

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è determinato in euro 5.312.848,00 (cinquemilionitrecentododicimilaottocentoquarantotto) e suddiviso in n. 5.312.848 (cinquemilionitrecentododicimilaottocentoquarantotto) azioni nominative ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna.
2. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo, nei casi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative, potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.
3. Per gli eventuali versamenti effettuati dai Soci a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, salva la possibilità di prestiti gratuiti dei soci pro quota, deliberati dall'Assemblea dei Soci. Dal bilancio della Società dovrà, comunque, risultare il titolo per cui tali versamenti risultino effettuati.

Art. 7 - AUMENTI DI CAPITALE E OPZIONI

Copia informatica per consultazione

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da essa stabiliti nel rispetto della vigente normativa e di quanto disposto al precedente art. 1.
2. Il capitale può essere aumentato, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti secondo le condizioni e i termini previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Art. 8 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, ognuna di esse conferisce uguali diritti.
2. Possono essere soci esclusivamente gli Enti Locali della Provincia di Modena. Ogni azione dà diritto, tra l'altro, ad un voto in Assemblea.
3. Soci della società possono essere solo i seguenti Enti locali: Provincia di Modena e Comuni della detta provincia.
4. La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.
5. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari; in mancanza di emissione di titoli azionari la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. La società potrà, tuttavia, emettere certificati azionari provvisori sottoscritti dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da un procuratore speciale appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.
6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto della vigente normativa. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 2344 codice civile.
7. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato in tre mesi.
8. La Società, previa delibera Assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Art. 9 - TRASFERIMENTI DELLE AZIONI E PRELAZIONE

1. Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è soggetto alla disciplina contenuta nel presente articolo.
2. Per trasferimento delle azioni, ai fini della disciplina del presente articolo, si intende ogni trasferimento a qualunque titolo, oneroso, gratuito, per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1.3. di questo statuto.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione.
4. Qualora, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1.3 di questo statuto, un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni emittenti in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o altro

Copia informatica per consultazione

mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, inviare all'organo amministrativo, comunicare l'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo, le modalità di pagamento, le eventuali ulteriori condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto del titolo.
5. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione.
6. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno comunicare tale volontà all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, indirizzata all'organo amministrativo medesimo. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute.
7. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, con garanzia del rispetto del limite di cui al precedente art. 1.
Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione ovvero le prelazioni esercitate entro lo stesso termine non coprano interamente il numero di azioni offerte in vendita o la parte che il Socio venditore si è dichiarato disposto ad accettare, le azioni ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.
8. Le limitazioni al trasferimento devono risultare dal titolo, se emesso.
9. L'efficacia del trasferimento delle azioni nei confronti della Società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, nonché all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento venga effettuato a favore di Enti locali della Provincia di Modena.

Art. 10 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
2. L'emissione di tutte le obbligazioni, convertibili e non convertibili, è deliberata dalla Assemblea Straordinaria dei soci nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti. I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme previste per l'assemblea dei soci da questo statuto.
3. La società potrà emettere altri strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o se del caso di diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni di legge. La competenza all'emissione degli strumenti finanziari è riservata all'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 11 - PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447 bis e seguenti c.c.
2. La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Copia informatica per consultazione

Art. 12 – DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a. la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
b. la trasformazione della Società;
c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f. le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente comma.
2. I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 17.3 del presente statuto.
3. Non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a. la proroga del termine;
b. l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
4. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto con riguardo al diritto di recesso dei soci, ivi inclusi termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, criteri di determinazione del valore delle azioni e procedimento di liquidazione delle azioni, si applica quanto disposto dagli articoli 2437 - 2437 quater c.c. ed ogni altra norma dettata in materia.

TITOLO III
Gli organi della società

Art. 13 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. l'organo amministrativo, il quale è di norma costituito da un Amministratore Unico ma potrà essere costituito anche da un Consiglio di Amministrazione subordinatamente al rispetto della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed ogni altra norma vigente;
c. l'organo di controllo gestionale, il Collegio sindacale;
d. l'organo di revisione legale dei conti: il revisore o la società di revisione.
2. I componenti degli organi sociali devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme tempo per tempo vigenti, oltre che i requisiti previsti da questo statuto.
3. Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti da questo statuto e dalle norme generali in tema di società.

Art. 14 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Copia informatica per consultazione

2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel Libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, e che, nel caso siano state emesse titoli o certificati azionari li abbiano depositati presso la sede legale dell'ente.
3. Ogni socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 codice civile mediante delega scritta. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Art. 15 – CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; è convocata anche da uno o più amministratori, con apposito Avviso di convocazione. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
2. L'Assemblea potrà tenersi secondo una delle seguenti modalità di svolgimento:
a. solo in presenza, vale a dire con l'intervento fisico, diretto o per delega, degli aventi diritto in un determinato luogo, la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità in presenza");
b. solo a distanza, vale a dire senza l'intervento in un determinato luogo ma con la partecipazione a distanza utilizzando mezzi di telecomunicazione che consentano
- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti, (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità a distanza");

c. sia in presenza sia a distanza, nel senso che sarà possibile partecipare sia con l'intervento in un determinato luogo fisico sia con mezzi di telecomunicazione (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità ibrida").

3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai soci, agli amministratori, all'organo di controllo e all'organo di revisione secondo le seguenti modalità:
- a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
- a mezzo di posta elettronica certificata,
- a mezzo di documento consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal socio,
- con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:
- modalità di svolgimento dell'assemblea ("modalità in presenza" oppure "modalità a distanza" oppure "modalità ibrida"),

Copia informatica per consultazione

- giorno e ora dell'adunanza,
- nelle ipotesi di "modalità in presenza" e "modalità ibrida" il luogo fisico dell'adunanza,
- nelle ipotesi di "modalità a distanza" e "modalità ibrida" l'applicativo o gli applicativi di telecomunicazione da utilizzarsi e le indicazioni necessarie per il collegamento e la conseguente partecipazione all'adunanza,
- elenco delle materie da trattare.

Resta inteso che nei casi di svolgimento dell'assemblea in modalità ibrida o a distanza l'organo amministrativo ha facoltà di fornire le specifiche tecniche di intervento anche in momenti successivi, prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e l'avviso di convocazione - con una delle diverse modalità innanzi indicate - deve essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

4. E' tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle suddette formalità e si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa - secondo una qualsiasi modalità di svolgimento ("modalità in presenza", "modalità a distanza" e "modalità ibrida") - l'intero capitale sociale, in proprio o per delega, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi:
- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. L'assemblea è presieduta, secondo i sistemi di amministrazione:
- dall'Amministratore Unico,
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di esso, nell'ordine al Consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6. Le adunanze dell'assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dall'organo amministrativo medesimo .

In tutti gli altri casi il verbale è redatto da un segretario eletto con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Copia informatica per consultazione

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Art. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale costituito da azioni ordinarie. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale ordinario rappresentato dai soci intervenuti.
2. Per le deliberazioni sugli argomenti di cui alle lettere g, h, i, j, k del successivo comma 4 è richiesto il voto favorevole del 75% (settantacinque) del capitale sociale rappresentato.
3. Non s'intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.
4. L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge e dal presente Statuto e, in particolare, delibera:

a. sul numero e sulla nomina degli amministratori, nonché sulla nomina del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se previsto, da eleggere tra i componenti del Consiglio stesso, nei limiti di quanto previsto dalla legge, oppure sulla nomina di un Amministratore Unico;
b. sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, nonché sulla nomina del Presidente dello stesso da eleggere tra i componenti del Collegio stesso;
c. sulla determinazione dei compensi di Amministratori, compresi quelli investiti di particolari funzioni, e Sindaci, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;
d. sulle azioni di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci;
e. sul bilancio sociale e sulla destinazione degli utili;
f. sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie, nonché sull'autorizzazione alla costituzione di nuove società o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite;
g. sull'autorizzazione per l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
h. sull'autorizzazione per la scelta degli indirizzi in materia di procedure di gara per selezionare il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
i. sull'autorizzazione per la definizione e variazioni significative del Piano di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario;
j. sull'autorizzazione per la scelta degli indirizzi concernenti la gestione di reti e dagli impianti funzionali al servizio del trasporto pubblico locale di proprietà o comunque affidati alla Società;
k. sull'autorizzazione per la determinazione del Piano triennale delle opere e degli investimenti;
l. sull'autorizzazione relativamente agli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, nonché su quanto espressamente riservato ad essa dalla Legge;
m. sulla costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
n. sulla nomina del/i soggetto/i a cui attribuire le funzioni di revisione legale dei conti.

Art. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla Legge.

Copia informatica per consultazione

2. L’Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera:
a. sull’aumento e riduzione del capitale sociale, sulla reintegrazione dello stesso e sull’emissione di obbligazioni;
b. sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
c. su ogni modifica dello Statuto, ivi comprese operazioni di fusione e scissione.
3. La soppressione di clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.
4. L'Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 18 - REGOLE PER IL COMPUTO DEI QUORUM ASSEMBLEARI

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
2. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto in quanto sospeso ai sensi di legge.
Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.
3. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.
Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.
Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea.
Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.
Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritti amministrativi, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Copia informatica per consultazione

2. Le disposizioni dettate dalla legge e dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti amministrativi.

3. L'assemblea speciale:

a. nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

b. approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti amministrativi;

c. delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti amministrativi e ne approva il rendiconto;

d. delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

e. delibera sulle altre materie di interesse comune;

f. delibera sulle materie ad esse riservate da norme di legge.

4. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali.

Art. 21 - TRASMISSIONE DI ATTI AI SOCI

1. Copie delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, agli Enti Locali soci, a cura dell'organo amministrativo.

2. L'organo amministrativo provvede altresì all'invio agli Enti Locali soci di copia del Contratto di servizio.

TITOLO IV
Organo Amministrativo

Art. 22 – SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'assemblea della società potrà disporre - rispettando le condizioni e i requisiti richiesti dalle norme tempo per tempo vigenti - che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, secondo la scelta effettuata dall'assemblea all'atto della nomina (sistema di amministrazione plurisoggettivo collegiale).

Art. 23 - NOMINA, REQUISITI E DURATA DELLA CARICA

1. La scelta del sistema di amministrazione e la nomina degli amministratori è riservata all'assemblea ordinaria, secondo le modalità previste da questo statuto e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci e devono possedere i seguenti requisiti:

a. vantare esperienze gestionali, tecniche ed amministrative nel settore del trasporto pubblico

Copia informatica per consultazione

locale/mobilità e/o nei servizi pubblici locali;

b. requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ad ogni altra norma vigente.

3. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio coloro per i quali ricorrono le cause di ineleggibilità e decadenza fissate dall'art. 2382 c.c. e da ogni altra norma vigente. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea ed ove consentito dalle norme vigenti.

4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

6. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il medesimo è stato ricostituito.

7. Gli amministratori possono in qualsiasi momento rinunziare alla carica rispettando le formalità previste dalla legge. La rinuncia da parte dell'Amministratore Unico ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito l'Organo Amministrativo.

8. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MODALITÀ DI NOMINA ED ELEZIONE

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del numero dei suoi componenti spetta all'assemblea ordinaria. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel senso che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori.

2. Per la nomina si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo non superiore a 5 (cinque), che corrisponde al numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ma non è tenuto a votare in Assemblea la lista che ha presentato o concorso a presentare.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista; qualora un candidato risulti inserito in più liste, si considera validamente presentata la lista depositata per prima.

Le liste devono essere depositate o recapitate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Le liste presentate oltre il termine, o che non includono candidati di genere diverso o non conformi alle prescrizioni del presente articolo, si considerano come non presentate.

Ogni lista dovrà recare la firma dei candidati in essa elencati e tale firma vale come

Copia informatica per consultazione

accettazione della carica condizionata all'avvenuta nomina e attestazione di insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza ai sensi della vigente normativa.

4. Ciascun socio può votare una sola lista; i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili a nessuna lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero progressivo assegnato a ciascun candidato nella stessa lista e, infine, verrà individuata una graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti assegnati a ciascun candidato, con riferimento alla quale saranno nominati i consiglieri di amministrazione di cui almeno 1/3 (un terzo) del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'unità superiore

In caso di parità di quoziente, tra più consiglieri, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età nel rispetto dell'equilibrio tra i generi previsti dalla normativa vigente.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista, e così a seguire fino alla concorrenza del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato, nel rispetto dei principi di equilibrio fra i generi previsti dalla normativa vigente.

5. In caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi altra causa, dalla carica, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso dovrà rinnovarsi per intero. A tal fine i Consiglieri rimasti in carica:

- provvedono alla sostituzione con l'appartenente alla medesima lista del Consigliere da sostituire secondo l'ordine progressivo dei non eletti, purché ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, garantendo il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto; il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo;
- convocano d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina oppure nell'atto costitutivo per il primo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Vice Presidente, se nominato, svolge le funzioni del Presidente in caso

Copia informatica per consultazione

di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi l'intervento del Vice Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta le sue decisioni con metodo collegiale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi secondo una delle seguenti modalità:

a. solo in presenza, vale a dire con l'intervento fisico in un determinato luogo, la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità in presenza")

b. solo a distanza, vale a dire senza l'intervento in un determinato luogo ma con la partecipazione a distanza utilizzando mezzi di telecomunicazione che consentano

- al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione,
- che tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere, (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità a distanza");

c. sia in presenza sia a distanza, nel senso che sarà possibile partecipare sia con l'intervento in un determinato luogo fisico sia con mezzi di telecomunicazione (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità ibrida").

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nei casi previsti dalla legge e quando lo reputa opportuno, o in caso di suo rifiuto, assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi raccomandata a.r. , posta elettronica e posta elettronica certificata, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- modalità di svolgimento della riunione ("modalità in presenza" oppure "modalità a distanza" oppure "modalità ibrida"),
- giorno e ora dell'adunanza,
- nelle ipotesi di "modalità in presenza" e "modalità ibrida" il luogo fisico dell'adunanza,
- nelle ipotesi di "modalità a distanza" e "modalità ibrida" l'applicativo o gli applicativi di telecomunicazione da utilizzarsi e le indicazioni necessarie per il collegamento e la conseguente partecipazione all'adunanza,
- elenco delle materie da trattare.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono - secondo una qualsiasi modalità di svolgimento ("modalità in presenza", "modalità a distanza" e "modalità ibrida") - tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Chi presiede la riunione del Consiglio accerta l'identità degli intervenuti, coordina e dirige i lavori, proclama i risultati delle votazioni.

Copia informatica per consultazione

Il verbale della riunione è redatto da chi la presiede oppure da un segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che può non essere un suo membro.
Esso è sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario, se nominato, ove si trovano nello stesso luogo.
7. Per la valida costituzione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
a. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
b. gli indirizzi in materia di procedura di gara per selezionare il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
c. la definizione e le variazioni significative del Piano di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario;
d. l'eventuale nomina del Direttore Generale;
e. l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili;
f. l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo, ove preventivamente autorizzati dall'Assemblea a norma del presente statuto;
g. la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo;
h. gli indirizzi sulla gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio del trasporto pubblico locale di proprietà o comunque affidati alla Società.
8. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale nell'interesse delle comunità rappresentate dagli Enti locali del bacino provinciale di Modena, collabora con il Comitato permanente sulla Mobilità istituito presso la Provincia di Modena. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a. partecipa alle riunioni del Comitato, qualora convocato, con le modalità contenute nell'avviso di convocazione;
b. acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato relativamente alle deliberazioni riguardanti gli argomenti previsti all'art. 16.4., lettere g), h), i), j) e k), del presente statuto, e comunque ogniqualvolta si tratti di azioni che possano favorire l'integrazione e l'armonizzazione del governo della mobilità; la richiesta del parere va inviata mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale delegato che provvederà alla convocazione del Comitato; decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta, anche qualora non risulti pervenuta alcuna risposta, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'adozione della delibera;
c. potrà, tramite il proprio Presidente, chiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando, nella richiesta scritta, le argomentazioni da trattare.

Art. 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.
1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento

Copia informatica per consultazione

dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti funzionali al perseguimento degli scopi sociali, che non siano dalla Legge e dallo Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale a cui affidare la gestione operativa della Società, anche con facoltà di subdelega, determinandone i poteri e il compenso, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

4. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e mandatari per il compimento di atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi nei limiti previsti dalle norme vigenti.

5. Oltre alle materie non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza dell'σrgano amministrativo, i poteri e le decisioni relativi ai seguenti oggetti:

a. assunzione di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine;

b. rilascio di garanzie;

c. stipulazione dei contratti che non rientrino nella gestione ordinaria della Società;

d. predisposizione del bilancio annuale e pluriennali da sottoporre all'Assemblea;

e. alienazione di cespiti aziendali di valore superiore a euro 5.000 (cinquemila) per singola transazione;

f. decidere investimenti di qualsiasi natura che non rientrino nel bilancio di spese preventivamente autorizzato dall'organo amministrativo ;

g. compravendita e permuta di beni immobili;

h. acquisto e vendita di partecipazioni non di maggioranza, ove previamente autorizzate dall'Assemblea a norma del presente statuto;

i. assunzione e licenziamento di Dirigenti e determinazione dei relativi compensi;

j. fissazione del compenso del Direttore Generale, ove nominato, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

k. istituire e chiudere unità locali operative (ad esempio filiali ed uffici amministrativi) in Italia ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Modena;

l. introduzione e implementazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali, nonché dei programmi e degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

6. L'organo amministrativo delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

7. L'Organo amministrativo non può costituire comitati con funzioni consultive o di proposta eccetto che nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 27 - DIRETTORE GENERALE

1. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale tra coloro che hanno particolari esperienze gestionali, tecniche ed amministrative nel settore del trasporto pubblico locale e della mobilità.

2. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa alle riunioni dell'organo amministrativo senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale, ove nominato, provvede all'ordinaria amministrazione e in particolare:

Copia informatica per consultazione

a. sovrintende all'attività tecnico - amministrativa e finanziaria;
b. provvede ad attuare gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo, secondo le direttive del Presidente;
c. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo e assiste l'organo di amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni;
d. predispone e sottopone all'organo amministrativo lo schema di definizione e variazione della rete di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario, del piano triennale delle opere e degli investimenti.
e. formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea e dell'organo amministrativo, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, ove nominato, con funzioni consultive e può richiederne la convocazione al Presidente;
f. dirige il personale aziendale;
g. compie le attività necessarie per l'affidamento della gestione del servizio pubblico di trasporto in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;
h. provvede agli appalti ed alle forniture necessarie al funzionamento normale ed ordinario della Società e presiede alle aste ed alle licitazioni private;
i. effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'effettuazione del servizio da parte del/dei soggetto/i gestori;
j. firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico, con facoltà di delega.
4. Non possono essere corrisposti al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Art. 28 - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta, a seconda del sistema di amministrazione scelto:
a. all'Amministratore Unico
b. al Presidente del Consiglio di Amministrazione. ed in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando che nei confronti dei terzi l'intervento del Vice Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente; in caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente la rappresentanza della società spetterà in successione al Consigliere più anziano ed anche in tal caso nei confronti dei terzi l'intervento di chi sostituisce il Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Nell'ambito dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina la rappresentanza della società spetta anche all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati.

Art. 29 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
2. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché agli amministratori investiti di particolari funzioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa prevista in materia.
3. Non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
4. L'attribuzione della carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, vale quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza la possibilità del riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Copia informatica per consultazione

TITOLO VI
Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Art. 30 - COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE, NOMINA, COMPETENZE

1. L'organo di controllo della società è il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti.
Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società nonché, sul suo concreto funzionamento.

2. L'assemblea nomina i Sindaci e, tra essi, nomina il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabili dalla normativa vigente in materia, tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. La perdita di tale requisito comporta l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione avviene secondo quanto in appresso stabilito.
3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione avviene secondo quanto in appresso stabilito .
4. I sindaci restano in carica tre anni, sono rieleggibili ed i relativi poteri ed attribuzioni sono definiti dalla Legge.
5. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede, per quanto applicabile, secondo le modalità descritte all'art. 24 del presente Statuto.
6. Su ogni lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire, separatamente per i sindaci effettivi e quelli supplenti.
7. In caso di cessazione della carica di un Sindaco nominato in virtù delle modalità di cui all'art. 24 del presente Statuto, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire; qualora ciò risulti impossibile vi provvede l'Assemblea.
8. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti . Non possono essere corrisposti ai Sindaci gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 31 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.
3. Si applicano in ogni caso le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ogni norma vigente.

Art. 32 - RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale adotta le sue decisioni con metodo collegiale. Esso può riunirsi

Copia informatica per consultazione

secondo una delle seguenti modalità:

a. solo in presenza, vale a dire con l'intervento fisico in un determinato luogo, la sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità in presenza")

b. solo a distanza, vale a dire senza l'intervento in un determinato luogo ma con la partecipazione a distanza utilizzando mezzi di telecomunicazione che consentano

- al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione,
- che tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere,

(nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità a distanza");

c. sia in presenza sia a distanza, nel senso che sarà possibile partecipare sia con l'intervento in un determinato luogo fisico sia con mezzi di telecomunicazione (nel prosieguo tale modalità di svolgimento sarà indicata "modalità ibrida").

2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Esso è convocato dal Presidente quando lo reputa opportuno, o in caso di suo rifiuto, assenza o impedimento, dal Sindaco più anziano.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti i sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi raccomandata a.r., posta elettronica e posta elettronica certificata, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- modalità di svolgimento della riunione ("modalità in presenza" oppure "modalità a distanza" oppure "modalità ibrida"),
- giorno e ora dell'adunanza,
- nelle ipotesi di "modalità in presenza" e "modalità ibrida" il luogo fisico dell'adunanza,
- nelle ipotesi di "modalità a distanza" e "modalità ibrida" l'applicativo o gli applicativi di telecomunicazione da utilizzarsi e le indicazioni necessarie per il collegamento e la conseguente partecipazione all'adunanza,
- elenco delle materie da trattare

3. Le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono - secondo una qualsiasi modalità di svolgimento ("modalità in presenza", "modalità a distanza" e "modalità ibrida") - tutti i Sindaci Effettivi.

4. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Sindaco più anziano.

Chi presiede la riunione del Collegio o accerta l'identità degli intervenuti, coordina e dirige i lavori, proclama i risultati delle votazioni.

Il verbale della riunione è redatto da chi la presiede oppure da un segretario da questi nominato tra i presenti. Esso è sottoscritto da chi presiede la riunione e da tutti gli intervenuti, ove si trovano nello stesso luogo e deve essere trascritto nel ibro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

5. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso

Copia informatica per consultazione

di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

TITOLO VII
Del Bilancio, Utili E Disposizioni Generali

Art. 33 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio, ed entro i limiti di legge e di statuto, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla redazione del bilancio ai sensi di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 34 - UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio fatte le deduzioni di legge per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto l'importo richiesto dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alle azioni da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea medesima decida, in sede di approvazione del bilancio, di destinarli, in tutto o in parte, a riserva o di rinviarli, in tutto o in parte, a successivi esercizi.
2. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società

Art. 35 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge, e pertanto:
a. per il decorso del termine;
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta [30] giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2447 codice civile;
e. nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater codice civile;
f. per deliberazione dell'assemblea;
g. per le altre cause previste dalla Legge.

Copia informatica per consultazione

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:
- numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i poteri all'organo liquidativo.
4. In mancanza di specifica disposizione adottata dai soci in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la norma di cui all'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società

Art. 36 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di Legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Modena.
2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, che ne darà comunicazione mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo che ne attesti l'avvenuta ricezione, all'altra parte.
3. La nomina degli arbitri verrà effettuata dal Consiglio della Camera Arbitrale che provvederà altresì a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione di Presidente.
4. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro Presidente.
5. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
6. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
8. Per modifiche o integrazioni delle disposizioni concernenti la clausola arbitrale si applica il disposto dell'art. 17.3 del presente statuto.

Art. 37 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Modena.

Art. 38 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.
2. Sono fatte salve le norme inderogabili di legge e di ogni altra disposizione, di fonte nazionale e/o regionale; si conviene, pertanto, che non producano effetto e si abbiano come non apposte le clausole contenute in questo statuto, che possano essere ritenute in contrasto con le suddette discipline.

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4416/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 25/09/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Verbale n. 67 del 29/09/2026
Oggetto: AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E

La delibera di Consiglio n. 67 del 29/09/2026 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 08/10/2026

L'incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Verbale n. 67 del 29/09/2026
Oggetto: AGENZIA PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (AMO) - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO STATUTO - APPROVAZIONE

C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E

La delibera di Consiglio n. 67 del 29/09/2026 è divenuta esecutiva in data 19/10/2026.

Il Vice Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione